

COMUNE DI BADIA TEDALDA

TITOLO 01

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO 01

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 01

L'AUTONOMIA

01. IL COMUNE DI BADIA TEDALDA E' ENTE AUTONOMO NELL' AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLE LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA E DALLE NORME DEL PRESENTE STATUTO.

02. DELLA SUA AUTONOMIA SI AVVALE PER IL PERSEGUIMENTO DEI PROPRI FINI ISTITUZIONALI E PER LA ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA', ALLA QUALE PROVVEDE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE E DELLE LEGGI DELLO STATO.

ART. 02

FINALITA'

01. IL COMUNE DI BADIA TEDALDA RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA', NE PROMUOVE E NE CURA LO SVILUPPO E IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE, ECONOMICO E CULTURALE ISPIRANDOSI AI VALORI ED AGLI OBIETTIVI DELLA COSTITUZIONE, NEL RISPETTO DELLA PROPRIA STORIA E DELLE PIU' AUTENTICHE TRADIZIONI POPOLARI.

02. IL COMUNE DI BADIA TEDALDA PERSEGUE LA COLLABORAZIONE E LA COOPERAZIONE CON TUTTI I SOGGETTI, PUBBLICI E PRIVATI, PROMUOVENDO LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DELLE FORZE SOCIALI, ECONOMICHE, SINDACALI E CULTURALI ALLE SCELTE POLITICHE E ALL' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.

03. ANCHE IN VIRTU' DELLA PROPRIA CONFIGURAZIONE TERRITORIALE E DELLA PARTICOLARE COLLOCAZIONE GEOGRAFICA, IL COMUNE DI BADIA TEDALDA INSTAURA FORME DI COLLABORAZIONE, ANCHE SISTEMATICA, CON I COMUNI E GLI ENTI PUBBLICI CONFINANTI, ANCHE APPARTENENTI A REGIONI DIVERSE, AL FINE DI CONCORRERE AL SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI ECONOMICI, SOCIALI E TERRITORIALI ESISTENTI NEL PROPRIO AMBITO ANCHE ATTRAVERSO LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE ECONOMICHE, DI STUDIO E DI RICERCA, VOLTE A FAVORIRE E SVILUPPARE LA COOPERAZIONE E L' ASSOCIAZIONISMO.

04. IL COMUNE DI BADIA TEDALDA ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AL SOSTEGNO E ALLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA GLOBALE E INTEGRATO DI SICUREZZA SOCIALE E DI TUTELA DELLA PERSONA, FAVORENDO E SVILUPPANDO INIZIATIVE DI SUPPORTO NEI CONFRONTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEL VOLONTARIATO.

05. IL COMUNE DI BADIA TEDALDA TUTELA LE RISORSE NATURALI, AMBIENTALI, STORICHE E CULTURALI PRESENTI NEL TERRITORIO, ANCHE PER GARANTIRE ALLA COLLETTIVITA' UNA MIGLIORE QUALITA' DELLA VITA.

ART. 03

PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

01. IL COMUNE DI BADIA TEDALDA REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

02. ESSO CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI

PROGRAMMI DELLO STATO, DELLA REGIONE, DELLA PROVINCIA E DELLA COMUNITA' MONTANA AVVALENDOSI DELL' APPORTO DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE, SINDACALI E CULTURALI OPERANTI NEL TERRITORIO.

03. I RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI, CON LA COMUNITA' MONTANA, CON LA PROVINCIA E CON LA REGIONE SONO INFORMATI AI PRINCIPI DI COOPERAZIONE, COMPLEMENTARIETA' E SUSSIDIARIETA' TRA LE DIVERSE SFERE DI AUTONOMIA.

ART. 04

TERRITORIO E SEDE COMUNALE

01. LA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DEL COMUNE DI BADIA TEDALDA E' COSTITUITA OLTRE CHE DAL CAPOLUOGO, DALLE SEGUENTI FRAZIONI, STORICAMENTE RICONOSCIUTE DALLA COMUNITA': CAPRILE, CASTELLACCIOLA, CICOGNAIA, FRESCIANO-MONTEBOTOLINO, MONTELABREVE, PRATIEGHI, ROFELLE, S. ANDREA, S. SOFIA, STIAVOLA, VIAMAGGIO.

02. LA LORO INDIVIDUAZIONE HA VALORE MERAMENTE STORICO-DOCUMENTALE E PRESCINDE DALLE MUTATE CONDIZIONI DEGLI INSEDIAMENTI UMANI VERIFICATE NELLA MAGGIOR PARTE DI ESSE NEGLI ULTIMI ANNI.

03. IL LORO RICONOSCIMENTO, COMUNQUE, NON PREGIUDICA LA COSTITUZIONE DI FORME NUOVE E DIVERSE DI AGGREGAZIONI TERRITORIALI, SOPRATTUTTO IN FUNZIONE DELLA CREAZIONE DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE.

04. IL TERRITORIO DEL COMUNE DI BADIA TEDALDA E' DELIMITATO DAL PIANO TOPOGRAFICO APPROVATO DALL' ISTAT E COMPRENDE LA POPOLAZIONE POSTA CON ESSO IN RELAZIONE ORGANICA.

05. ESSO SI ESTENDE PER KMQ. 119 CIRCA E CONFINA CON I COMUNI DI: BORGO PACE, CASTELDELICI, PENNABILLI, PIEVE S. STEFANO, S. SEPOLCRO, SANT' AGATA FELTRIA, SESTINO, VERGHERETO.

06. IL PALAZZO CIVICO, SEDE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI E DEGLI UFFICI, E' UBICATO NEL CENTRO ABITATO DI BADIA TEDALDA, CHE E' IL CAPOLUOGO.

07. LE MODIFICAZIONI ALLA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE O DELLA SEDE COMUNALE SONO APPROVATE CON LEGGE REGIONALE, PREVIA CONSULTAZIONE POPOLARE.

08. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI SI SVOLGONO NELLA SEDE COMUNALE. IN CASI DEL TUTTO ECCEZIONALI E PER PARTICOLARI ESIGENZE, IL CONSIGLIO E/O LA GIUNTA POSSONO RIUNIRSI ANCHE IN LUOGHI DIVERSI DALLA PROPRIA SEDE.

ART. 05

STEMMA E GONFALONE

01. IL COMUNE DI BADIA TEDALDA HA, COME SUO SEGNO DISTINTIVO, LO STEMMA RICONOSCIUTO CON PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 29 APRILE 1930 .

02. NELLE CERIMONIE UFFICIALI E NELLE ALTRE PUBBLICHE RICORRENZE SI PUO' ESIBIRE, ACCOMPAGNATO DAL SINDACO, IL GONFALONE COMUNALE NELLA FOGGIA AUTORIZZATA.

03. L'USO E LA RIPRODUZIONE DI TALI SIMBOLI PER FINI NON ISTITUZIONALI SONO VIETATI.

ART. 06

ALBO PRETORIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUA NEL PALAZZO CIVICO UN APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD "ALBO PRETORIO" PER LA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI, DELLE ORDINANZE, DEGLI AVVISI E DEGLI ATTI CHE DEVONO ESSERE A CONOSCENZA DEL PUBBLICO.

02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L'ACCESSIBILITA', LA INTEGRALITA' E LA FACILITA' DI LETTURA.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE CURA L'AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL COMMA 01 , AVVALENDOSI DI UN MESSO COMUNALE E, SU ATTESTAZIONE DI QUESTO, NE CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' AUTORIZZARE L'INSTALLAZIONE NELLE PRINCIPALI FRAZIONI DI APPOSITE BACHECHE PER LA PUBBLICAZIONE DI AVVISI, MANIFESTI E COMUNICATI DEGLI ORGANI DEL COMUNE.

TITOLO 02

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO 01

ORGANI ISTITUZIONALI

ART. 07

ORGANI

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE IL CONSIGLIO, LA GIUNTA, IL SINDACO.

CAPO 02

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 08

ELEZIONE, COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

01. L'ELEZIONE, LA COMPOSIZIONE E LA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO REGOLATI DALLA LEGGE.

02. IL CONSIGLIO RIMANE IN CARICA FINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROPROROGABILI.

ART. 09

COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' IL MASSIMO ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO DEL COMUNE.

02. ESSO ESERCITA I POTERI E LE COMPETENZE PREVISTE DALLA LEGGE E SVOLGE LE SUE ATTRIBUZIONI CONFORMANDOSI AI PRINCIPI, AI CRITERI, ALLE MODALITA' ED ALLE PROCEDURE STABILITE DAL PRESENTE STATUTO E DALLE NORME REGOLAMENTARI.

03. IMPRONTA L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTE AI PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E LEGALITA' AI FINI DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO E LA CORRETTA GESTIONE DELLA COSA PUBBLICA.

04. NELL'ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI PRIVILEGIA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE, PERSEGUENDO IL RACCORDO CON LA

PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE, REGIONALE E STATALE.

05. GLI ATTI FONDAMENTALI DEVONO CONTENERE LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DA RAGGIUNGERE E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI PER IL LORO RAGGIUNGIMENTO.

ART. 10

FUNZIONAMENTO

01. IL CONSIGLIO E' CONVOCATO DAL SINDACO CHE FORMULA L'ORDINE DEL GIORNO, SENTITA LA GIUNTA, E NE PRESIEDE I LAVORI SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.

02. IN CASO DI DIMISSIONI, DECADENZA, RIMOZIONE O DECESSO DEL SINDACO, LE FUNZIONI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE SONO ASSOLTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO. E' CONSIGLIERE ANZIANO IL CONSIGLIERE CHE IN SEDE DI ELEZIONE HA RIPORTATO LA MAGGIOR CIFRA INDIVIDUALE DI VOTI.

03. ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO POSSONO PARTECIPARE, SENZA DIRITTO DI VOTO, GLI ASSESSORI ESTERNI COMPONENTI LA GIUNTA.

04. OGNI ALTRA QUESTIONE RELATIVA ALLA CONVOCAZIONE, AL FUNZIONAMENTO E ALLO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE E' DISCIPLINATA DALL'APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 11

COMMISSIONI CONSILIARI

01. PER IL MIGLIORE ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI, IL CONSIGLIO COMUNALE ISTITUISCE NEL SUO SENO COMMISSIONI PERMANENTI, TEMPORANEE O SPECIALI.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL LORO NUMERO, LE MATERIE DI COMPETENZA, IL FUNZIONAMENTO E LA LORO COMPOSIZIONE NEL RISPETTO DEL CRITERIO PROPORZIONALE E ASSICURANDO COMUNQUE ALMENO UN RAPPRESENTANTE PER OGNI GRUPPO.

03. LE COMMISSIONI POSSONO INVITARE A PARTECIPARE AI PROPRI LAVORI SINDACO, ASSESSORI, FUNZIONARI, RAPPRESENTANTI DI ORGANISMI ASSOCIATIVI, DI FORZE SOCIALI, POLITICHE ED ECONOMICHE PER L'ESAME DI SPECIFICI ARGOMENTI.

04. LE COMMISSIONI SONO TENUTE A SENTIRE IL SINDACO E GLI ASSESSORI OGNI QUALVOLTA QUESTI LO RICHIEDANO.

ART. 12

ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

01. LE COMMISSIONI PERMANENTI ESAMINANO PREVENTIVAMENTE LE PIU' IMPORTANTI QUESTIONI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE ED ESPRIMONO SU DI ESSE IL PROPRIO PARERE CHE PUO' ESSERE TRASCritto IN EVENTUALE DELIBERAZIONE.

02. LE COMMISSIONI TEMPORANEE HANNO IL COMPITO DI ESAMINARE QUESTIONI DI CARATTERE PARTICOLARE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO.

03. LE COMMISSIONI SPECIALI HANNO IL COMPITO DI COMPIERE INDAGINI ED ACCERTAMENTI SU ATTI O FATTI DI PARTICOLARE INTERESSE E DI

RIFERIRE AL CONSIGLIO.

04. IL REGOLAMENTO DOVRA' DISCIPLINARE:

- LA NOMINA DEL PRESIDENTE;
- LA COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO;
- LE PROCEDURE PER L'ESAME E L'APPROFONDIMENTO DI PROPOSTE DI DELIBERAZIONI LORO ASSEGNATE DAGLI ORGANI DEL COMUNE;
- LE FORME PER L'ESPRESSIONE DI PARERI;
- METODI, PROCEDURE E TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DI STUDI, INDAGINI, RICERCHE ED ELABORAZIONI DI PROPOSTE.

ART. 13

CONSIGLIERI COMUNALI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI RAPPRESENTANO L'INTERO COMUNE SENZA VINCOLO DI MANDATO. LA LORO POSIZIONE GIURIDICA E' REGOLATA DALLA LEGGE.

02. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA ALL'ATTO DELLA PROCLAMAZIONE.

03. NELLA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA ALLE ELEZIONI IL CONSIGLIO, PRIMA DI DELIBERARE SU QUALSIASI ALTRO OGGETTO, DEVE ESAMINARE LA CONDIZIONE DEGLI ELETTI E DICHIARARE LA INELEGGIBILITA' O LA INCOMPATIBILITA' DI ESSI, QUANDO SUSSISTA ALCUNA DELLE CAUSE IVI PREVISTE.

04. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE SONO RASSEGNALE AL SINDACO, CHE DEVE INCLUDERLE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA. LE DIMISSIONI SONO EFFICACI DALLA LORO PRESENTAZIONE E SONO IRREVOCABILI.

05. IL COMUNE, NELLA TUTELA DEI PROPRI DIRITTI ED INTERESSI, ASSICURA L'ASSISTENZA IN SEDE PROCESSUALE AI CONSIGLIERI, AGLI ASSESSORI ED AL SINDACO CHE SI TROVINO IMPLICATI, IN CONSEGUENZA DI FATTI ED ATTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DELLE LORO FUNZIONI, IN PROCEDIMENTI DI RESPONSABILITA' CIVILE O PENALE, IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO, PURCHE' NON CI SIA CONFLITTO DI INTERESSI CON L'ENTE.

ART. 14

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

01. LE MODALITA' E LE FORME DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA E DI CONTROLLO DEL CONSIGLIERE COMUNALE, PREVISTE DALLA LEGGE, SONO DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO.

02. L'ESAME DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E DEGLI EMENDAMENTI CHE INCIDONO IN MODO SOSTANZIALE SULLE STESSE, E' SUBORDINATO ALL'ACQUISIZIONE DELLA PRELIMINARE ISTRUTTORIA E DEI PARERI DI LEGGE.

03. I CONSIGLIERI DEBONO ASTENERSI DAL PRENDERE PARTE ALLE DELIBERAZIONI RIGUARDANTI LITI E CONTABILITA' LORO PROPRIE, VERSO IL COMUNE O VERSO LE AZIENDE COMUNALI DAL MEDESIMO AMMINISTRATE O SOGGETTE ALLA SUA AMMINISTRAZIONE O VIGILANZA, COME PURE QUANDO SI TRATTA DI INTERESSE PROPRIO O DI INTERESSE, LITI O CONTABILITA' DEI LORO PARENTI O AFFINI SINO AL QUARTO GRADO CIVILE O DI CONFERIRE IMPIEGHI AI MEDESIMI.

04. SI ASTENGONO PURE DAL PRENDERE PARTE DIRETTAMENTE O

INDIRETTAMENTE IN SERVIZI, ESAZIONI DI DIRITTI, SOMMINISTRAZIONI OD APPALTI

DI OPERE DI INTERESSE DEL COMUNE O DEGLI ENTI SOGGETTI ALLA LORO AMMINISTRAZIONE O TUTELA.

05. CIASCUN CONSIGLIERE E' TENUTO AD ELEGGERE UN DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE.

06. PER ASSICURARE LA MASSIMA TRASPARENZA, OGNI CONSIGLIERE DEVE COMUNICARE, ALL`INIZIO E ALLA FINE DEL MANDATO, I REDDITI DICHIARATI, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

ART. 15

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO, E NE DANNO COMUNICAZIONE SCRITTA AL SEGRETARIO COMUNALE. QUALORA NON SI ESERCITI TALE FACOLTA' O NELLE MORE DELLA DESIGNAZIONE, I CAPIGRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI, NON COMPONENTI LA GIUNTA, CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI INDIVIDUALI PER OGNI LISTA.

02. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E LE RELATIVE ATTRIBUZIONI.

CAPO 03

LA GIUNTA COMUNALE

ART. 16

ELEZIONE, COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

01. LA GIUNTA VIENE ELETTA NEI TERMINI E CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO AL SEGRETARIO DEL COMUNE ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELL`ADUNANZA DEL CONSIGLIO E SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. LE CAUSE DI INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA', LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI COMPONENTI L`ORGANO, NONCHE' GLI ISTITUTI DELLA DECADENZA E DELLA REVOCA SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.

03. OLTRE AI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI AL COMMA PRECEDENTE, NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA GLI ASCENDENTI ED I DISCENDENTI, L`ADOTTANTE E L`ADOTTATO, I FRATELLI, I CONIUGI E GLI AFFINI DI PRIMO GRADO.

04. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DA N. 04 ASSESSORI, SCELTI, DI REGOLA, TRA I CONSIGLIERI COMUNALI IN CARICA.

05. POSSONO, TUTTAVIA, FAR PARTE DELLA GIUNTA CITTADINI ESTRANEI AL CONSIGLIO COMUNALE, IN POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA' ED ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE, PORTATORI DI COMPETENZE ED ESPERIENZE SIGNIFICATIVE NELLA CONDUZIONE E GESTIONE DI AZIENDE, ENTI O SOCIETA', PUBBLICHE O PRIVATE, SEMPRECHE' NON ABBIANO PARTECIPATO IN QUALITA' DI CANDIDATI ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE PER IL CONSIGLIO COMUNALE IN CARICA.

06. IL NUMERO DEGLI ASSESSORI EXTRA-CONSILIARI NON PUO' ECCEDERE LA META' DEI MEMBRI ASSEGNATI ALLA GIUNTA. ESSI SONO EQUIPARATI A

TUTTI GLI EFFETTI AGLI ALTRI MEMBRI DELLA GIUNTA E PARTECIPANO, SENZA DIRITTO DI VOTO, ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

07. TUTTI GLI ASSESSORI, ESCLUSI I CASI DI DIMISSIONI SINGOLE, RESTANO IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

ART. 17

COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE.

02. ESSA IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLA COLLEGIALITA', DELLA TRASPARENZA E DELL'EFFICIENZA, ADOTTANDO TUTTI GLI ATTI IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DELL'ENTE NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. ALLA GIUNTA COMPETE L'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE A CONTENUTO GENERALE, VINCOLATO E DISCREZIONALE, NONCHE' DI TUTTI GLI ATTI CHE PER LA LORO NATURA DEBONO ESSERE ADOTTATI DA ORGANO COLLEGIALE E CHE NON RIENTRINO NELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO, DEL SINDACO, DEL SEGRETARIO COMUNALE.

04. ESSA RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA', NE ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI E SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DELLO STESSO.

05. LA INDICAZIONE DETTAGLIATA DELLE ATTRIBUZIONI DI GOVERNO DELLA GIUNTA E' RINVIATA AL REGOLAMENTO.

ART. 18

FUNZIONAMENTO

01. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E' COLLEGIALE, FERME RESTANDO LE ATTRIBUZIONI E LE RESPONSABILITA' DEI SINGOLI ASSESSORI.

02. LA GIUNTA E' CONVOCATA DAL SINDACO, CHE FISSA GLI OGGETTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA.

03. IL SINDACO DIRIGE E COORDINA L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E ASSICURA L'UNITA' DELL'INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO E LA COLLEGIALE RESPONSABILITA' DI DECISIONE DELLA STESSA.

04. LA GIUNTA DELIBERA CON L'INTERVENTO DI ALMENO LA META' DEI SUOI COMPONENTI ED A MAGGIORANZA DEI PRESENTI.

05. TUTTE LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE, DI REGOLA, CON VOTAZIONE PALESE. NELLE VOTAZIONI, IN CASO DI PARITA' DI VOTI, PREVALE QUELLO DEL SINDACO O DI CHI PER LUI PRESIEDE LA SEDUTA.

06. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE.

07. OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA DEVE ESSERE CORREDATA DEL PARERE, IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, RISPETTIVAMENTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA, NONCHE' DEL SEGRETARIO COMUNALE SOTTO IL PROFILO DI LEGITTIMITA'. I PARERI SONO INSERITI IN DELIBERAZIONE.

08. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA, REDIGE IL VERBALE DELL'ADUNANZA CHE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTO DAL SINDACO O DA CHI, PER LUI, PRESIEDE LA SEDUTA, E DAL SEGRETARIO STESSO, IL QUALE CURA LA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ALL'ALBO

PRETORIO CON LE MODALITA' DI CUI ALL' ARTT. 06 DEL PRESENTE STATUTO.

CAPO 04

IL SINDACO

ART. 19

IL SINDACO ORGANO ISTITUZIONALE

01. IL SINDACO E' IL CAPO DELL' AMMINISTRAZIONE ED IN TALE VESTE ESERCITA FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI PRESIDENZA, DI SOVRINTENDENZA E DI AMMINISTRAZIONE.

02. IL SINDACO E' ANCHE UFFICIALE DI GOVERNO E COME TALE SVOLGE LE FUNZIONI PREVISTE DALLA LEGGE.

03. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL SINDACO, TALI FUNZIONI SONO DELEGATE AL VICE-SINDACO.

04. LA LEGGE DISCIPLINA LE MODALITA' PER L' ELEZIONE, I CASI DI INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA' ALL' UFFICIO DI SINDACO, IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA.

05. DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA, DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA.

06. PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI, IL SINDACO PRESTA GIURAMENTO DINANZI AL PREFETTO.

ART. 20

COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI

01. IL SINDACO RAPPRESENTA IL COMUNE, CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO E LA GIUNTA, SOVRAINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, NONCHE' ALLA ESECUZIONE DEGLI ATTI.

02. SVOLGE INOLTRE COMPITI DI GOVERNO LOCALE, DI VIGILANZA E DI ORGANIZZAZIONE CON ATTRIBUZIONI E COMPETENZE LA CUI DETERMINAZIONE DI DETTAGLIO E' RINVIATA ALL' APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 21

POTERE DI ORDINANZA

01. IL SINDACO EMETTE ORDINANZE IN CONFORMITA' ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI GENERALI E COMUNALI.

02. INOLTRE IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, ADOTTA CON ATTO MOTIVATO E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL' ORDINAMENTO GIURIDICO, PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI AL FINE DI PREVENIRE O ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE POSSONO MINACCIARE L' INCOLUMITA' DEI CITTADINI.

03. PER L' ESECUZIONE DEI RELATIVI ORDINI IL SINDACO PUO' RICHIEDERE AL PREFETTO, OVE OCCORRA, L' ASSISTENZA DELLA FORZA PUBBLICA.

ART. 22

VICE-SINDACO

01. IL VICE-SINDACO E' L' ASSESSORE CHE RICEVE DAL SINDACO LA DELEGA GENERALE PER L' ESERCIZIO DI TUTTE LE SUE FUNZIONI IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO.

02. GLI ASSESSORI, IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DEL VICE-SINDACO, ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SECONDO L'ORDINE DI ANZIANITA' DETERMINATO DALL'ETA'.

ART. 23

DECADENZA

01. IL SINDACO DECADE DALLA CARICA:

- PER CONDANNA PENALE, CON SENTENZA DIVENUTA IRREVOCABILE AI SENSI DI LEGGE;
- PER LA PERDITA DELLA QUALITA' DI CONSIGLIERE;
- PER SOPRAVVIVENZA DI UNA DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' PREVISTE DALLA LEGGE.

CAPO 05

LA SFIDUCIA COSTRUTTIVA

ART. 24

MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA

01. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI "FIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON IL VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.
02. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA; DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICO-PROGRAMMATICHE, DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA GIUNTA.
03. LA MOZIONE VIENE MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE GIORNI E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE. IN CASO DI INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO, IL SEGRETARIO COMUNALE NE RIFERISCE AL PREFETTO CHE PROVVEDE ALLA CONVOCAZIONE PREVIA DIFFIDA AL SINDACO.
04. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO PROPOSTO CON LA MOZIONE STESSA.
05. IL SINDACO E GLI ASSESSORI DELLA GIUNTA USCENTE POSSONO ESSERE ELETTI COME COMPONENTI DELLA NUOVA GIUNTA.

TITOLO 03

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E DEGLI UFFICI

CAPO 01

SEGRETARIO COMUNALE

ART. 25

SEGRETARIO COMUNALE

01. IN ASSENZA DI FIGURE DIRIGENZIALI NELLA PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE, LE FUNZIONI E LE ATTRIBUZIONI PREVISTE DALL' ARTT. 51 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 SONO DI COMPETENZA DEL SEGRETARIO COMUNALE.
02. EGLI LE ESERCITA NELLE FORME, NEI LIMITI E SECONDO LE NORME CHE REGOLANO IL PROPRIO "STATUS" E QUELLE CONTENUTE NEGLI ARTT. 51 , 52 E 53 DELLA LEGGE N. 142/1990 .

03. SPETTA PERTANTO AL SEGRETARIO COMUNALE L'ADOZIONE, L'APPLICAZIONE E L'ESECUZIONE DI TUTTI GLI ATTI AMMINISTRATIVI SECONDO I PRINCIPI DELLA LEGGE CITATA E NEI LIMITI DELLE COMPETENZE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE. PROVVEDE ALLA ROGAZIONE DEI CONTRATTI DI SUA COMPETENZA E NELL'INTERESSE DELL'ENTE.

CAPO 02

PERSONALE

ART. 26

PRINCIPI GENERALI

01. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE, LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI.

02. LA DISCIPLINA DELLA PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE E' RISERVATA AGLI ATTI NORMATIVI DELL'ENTE, AI SENSI DELL' ARTT. 51 , COMMA 08 , DELLA LEGGE N. 142/1990 .

03. E' ISTITUITA LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA NELLE FORME E CON LE MODALITA' DI CUI AL COMMA 10 DELL' ARTT. 51 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 E DELL'EMANANDO REGOLAMENTO SULLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE.

04. DETTO REGOLAMENTO DOVRA' DISCIPLINARE, IN PARTICOLARE:

- LA STRUTTURA ORGANIZZATIVO-FUNZIONALE;
- LA DOTAZIONE ORGANICA;
- LE MODALITA' DI ASSUNZIONE E DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO;
- I DIRITTI, I DOVERI, LE RESPONSABILITA', LE SANZIONI;
- LE MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;
- IL TRATTAMENTO ECONOMICO.

ART. 27

DIRIGENTI ESTERNI

01. IN CONSIDERAZIONE DELLA MANCATA PRESENZA DI FIGURE DIRIGENZIALI NELLA PIANTA ORGANICA, IL COMUNE DI BADIA TEDALDA PUO' PROVVEDERE ALLA COPERTURA DI POSTI DI RESPONSABILITA' DEI SERVIZI O DEGLI UFFICI, MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO O, ECCEZIONALMENTE E CON DELIBERAZIONE MOTIVATA, DI DIRITTO PRIVATO, FERMI RESTANDO I REQUISITI RICHIESTI DALLA QUALIFICA DA RICOPRIRE, COMPRESI QUELLI SOGGETTIVI.

02. GLI INCARICHI SONO CONFERITI CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE APPROVA UNA CONVENZIONE CONTENENTE LA DATA DI TERMINE DEL RAPPORTO ESPLICITAMENTE ACCETTATA AI SENSI DELL' ARTT. 1341 DEL CODICE CIVILE E SOTTOSCRITTA CON FIRMA AUTENTICATA DAL SEGRETARIO COMUNALE.

03. PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE PREVISTO DAL PRESENTE ART. RELATIVAMENTE ALL'INTERRUZIONE, RINNOVO O SOSPENSIONE DEL RAPPORTO A TERMINE COME SOPRA COSTITUITO, SI APPLICANO LE NORME CONTENUTE NEL COMMA 06 DELL' ARTT. 51 DELLA LEGGE N. 142/1990 , SE ED IN QUANTO COMPATIBILI.

CAPO 03

UFFICI

ART. 28

PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI

01. L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE SI ATTUA MEDIANTE UN'ATTIVITA' PER OBIETTIVI E DEVE ESSERE INFORMATA AI SEGUENTI PRINCIPI:

A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NON PIU' PER SINGOLI ATTI, BENSÌ PER PROGETTI-OBIETTIVO E PER PROGRAMMI;

B) ANALISI E INDIVIDUAZIONE DELLE PRODUTTIVITA' E DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO E DEL GRADO DI EFFICACIA DELL'ATTIVITA' SVOLTA DA CIASCUNA UNITA' DELL'APPARATO;

C) INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATE ALL'AMBITO DI AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI;

D) SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE.

02. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA FORME E MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERNA, CHE SARA' IMPRONTATA AD UNO SCHEMA FLESSIBILE, CAPACE DI CORRISPONDERE COSTANTEMENTE AI PROGRAMMI DELL'ENTE E ALLE ESIGENZE DI CRESCITA DELLA COMUNITA', NONCHE' DI ADEGUARSI IN MODO DINAMICO ALLO SVILUPPO DELLE RISORSE TECNOLOGICHE E ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE.

TITOLO 04

SERVIZI

CAPO 01

GESTIONE

ART. 29

FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

01. I SERVIZI PUBBLICI ESERCITABILI DAL COMUNE, RIVOLTI ALLA PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE DI FINI SOCIALI, ECONOMICI E CIVILI, POSSONO ESSERE RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA ALL'AMMINISTRAZIONE O SVOLTI IN CONCORRENZA CON GLI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI.

02. I SERVIZI RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA SONO STABILITI DALLA LEGGE.

03. LA GESTIONE DEI SERVIZI PUO' AVVENIRE NELLE SEGUENTI FORME:

A) IN ECONOMIA, QUANDO PER LE MODESTE DIMENSIONI O PER LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE UN'ISTITUZIONE

O UN'AZIENDA;

B) IN CONCESSIONE A TERZI, QUANDO SUSSISTONO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE;

C) A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE, ANCHE PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE;

D) A MEZZO DI ISTITUZIONE, PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE;

E) A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE, QUALORA SI RENDA OPPORTUNA, IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO DA EROGARE, LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O

PRIVATI.

04. I MODI E LE FORME DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI FORMERANNO OGGETTO DI APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 30

GESTIONE IN ECONOMIA

01. L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI SERVIZI IN ECONOMIA SONO DISCIPLINATI DA APPOSITI REGOLAMENTI.

ART. 31

AZIENDA SPECIALE E ISTITUZIONE

01. NEL CASO IN CUI L'AMMINISTRAZIONE DECIDA DI AVVALERSI, PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI, DELLE FORME RELATIVE ALL'AZIENDA SPECIALE O ALLA ISTITUZIONE, PROVVEDERA' AD APPROVARE LO STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE E A NOMINARNE GLI AMMINISTRATORI, FUORI DEL PROPRIO SENO, FRA COLORO CHE HANNO I REQUISITI PER LA ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E UNA SPECIALE COMPETENZA TECNICA O AMMINISTRATIVA PER STUDI COMPIUTI, PER FUNZIONI DISIMPEGNATE PRESSO AZIENDE PUBBLICHE O PRIVATE, PER UFFICI PUBBLICI RICOPERTI.

02. PER LA REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DELL'AZIENDA, CHE COSTITUISCONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, SI APPLICANO LE NORME PREVISTE DALL'ORDINAMENTO VIGENTE PER LA REVOCA DEGLI ASSESSORI COMUNALI.

03. LE DISPOSIZIONI DI CUI AL PRIMO COMMA DEL PRESENTE ART. SI OSSERVANO ANCHE PER L'ISTITUZIONE, ORGANISMO STRUMENTALE DEL COMUNE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, DOTATO DI AUTONOMIA GESTIONALE.

04. GLI ORGANI DELL'AZIENDA SPECIALE E DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE.

05. IL PRESIDENTE E' NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON VOTAZIONE SEPARATA E PRIMA DI QUELLA DEGLI ALTRI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

06. IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE, E' NOMINATO MEDIANTE CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI.

07. L'APPOSITO REGOLAMENTO PER L'AZIENDA SPECIALE E L'ISTITUZIONE DISCIPLINERA' I MODI E LE FORME DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE, COMPRESSE LE PROCEDURE CON CUI L'AMMINISTRAZIONE CONFERISCE IL CAPITALE DI DOTAZIONE, DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI, APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI, ESERCITA LA VIGILANZA, VERIFICA I RISULTATI DELLA GESTIONE E PROVVEDE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

ART. 32

RAPPORTI CON LA COMUNITA' MONTANA

01. QUANDO LA NATURA E L'OGGETTO DEL SERVIZIO PUBBLICO, IN RELAZIONE ALLA DIMENSIONE SOCIO-ECONOMICA DEL MEDESIMO NE CONSIGLIANO L'ESERCIZIO ASSOCIATO CON ALTRI COMUNI FACENTI PARTE DELLA COMUNITA' MONTANA, LA GESTIONE DEL SERVIZIO PUO' ESSERE AFFIDATA ALLA MEDESIMA.

02. L'AFFIDAMENTO AVVIENE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI CHE DETERMINERA', IN RAPPORTO CON GLI ORGANI COMPETENTI DELLA COMUNITA' MONTANA, I TEMPI, I MODI ED I COSTI DELLA GESTIONE DELEGATA.

TITOLO 05

FINANZA E CONTABILITA'

CAPO 01

GESTIONE ECONOMICA

ART. 33

FINANZA LOCALE

01. NELL'AMBITO E NEI LIMITI IMPOSTI DALLE LEGGI SULLA FINANZA LOCALE, IL COMUNE HA PROPRIA AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU CERTEZZE DI RISORSE PROPRIE E TRASFERITE.

02. IL COMUNE HA, ALTRESI', AUTONOMA POTESTA' IMPOSITIVA NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE, ADEGUANDOSI IN TALE AZIONE AI RELATIVI PRECETTI COSTITUZIONALI E AI PRINCIPI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE TRIBUTARIA VIGENTE.

03. SPETTANO AL COMUNE LE TASSE, I DIRITTI, LE TARIFFE E I CORRISPETTIVI SUI SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA.

04. NEL CASO IN CUI LO STATO O LA REGIONE PREVEDANO CON LEGGE IPOTESI DI GRATUITA' NEI SERVIZI DI COMPETENZA DEL COMUNE OVVERO DETERMININO PREZZI O TARIFFE INFERIORI AL COSTO EFFETTIVO DELLE PRESTAZIONI, DEBONO GARANTIRE AL COMUNE RISORSE FINANZIARIE COMPENSATIVE.

ART. 34

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

01. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE SI INFORMA ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI IN MATERIA.

02. IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO SUCCESSIVO DEVE ESSERE DELIBERATO ENTRO IL 31 OTTOBRE DI CIASCUN ANNO. NELLA REDAZIONE E PREDISPOSIZIONE DELLO STESSO VANNO OSSERVATI I PRINCIPI DELL'ANNUALITA', DELL'UNIVERSALITA', DELLA VERIDICITA', DELLA PUBBLICITA' E

DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.

03. IL BILANCIO E' CORREDATO DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, NONCHE' DAL BILANCIO PLURIENNALE ELABORATO IN TERMINI DI

SOLA COMPETENZA E DI DURATA PARI A QUELLO REGIONALE.

04. IL BILANCIO ED I SUOI ALLEGATI DEBONO, ALTRESI', CONFORMARSI AL PRINCIPIO DELLA CHIAREZZA E DELLA SPECIFICAZIONE. IN PARTICOLARE, ESSI VANNO REDATTI IN MODO TALE DA CONSENTIRNE LA LETTURA DETTAGLIATA ED INTELLEGIBILE PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI.

05. GLI IMPEGNI DI SPESA NON POSSONO ESSERE ASSUNTI SENZA ATTESTAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA.

ART. 35

RISULTATI DI GESTIONE

01. I RISULTATI DI GESTIONE ATTINENTI AI COSTI SOSTENUTI ED I RISULTATI CONSEGUITI PER CIASCUN SERVIZIO, PROGRAMMA O INTERVENTO, SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA. ESSI VENGONO DESUNTI NEL RENDICONTO CHE COMPRENDE SIA IL RENDICONTO FINANZIARIO CHE QUELLO PATRIMONIALE, OLTRE ALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA COMUNALE CHE ESPRIME LE VALUTAZIONI IN MERITO AI RISULTATI OTTENUTI IN RAPPORTO ALLE RISORSE APPLICATE.
02. IL CONTO CONSUNTIVO DEVE ESSERE DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 30 GIUGNO DELL' ANNO SUCCESSIVO.

CAPO 02

CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE

ART. 36

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE AFFIDA LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA AD UN REVISORE ELETTO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI MEMBRI E SCELTO TRA GLI ESPERTI ISCRITTI NEL RUOLO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI O NEGLI ALBI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI O DEI RAGIONIERI.
02. IL REVISORE DEL CONTO, OLTRE A POSSEDERE I REQUISITI PRESCRITTI DALLE NORME SULL' ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI, DEVE POSSEDERE QUELLI DI ELEGGIBILITA' FISSATI DALLA LEGGE PER L' ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E NON RICADERE NEI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI DALLA STESSA.
03. IL REVISORE DURA IN CARICA TRE ANNI ED E' RIELEGGIBILE UNA SOLA VOLTA; LA SUA NOMINA E' REVOCABILE PER INADEMPIENZA.
04. IL REVISORE COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO, ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE DELL' ENTE ED ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO SULLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE CHE DOVRA' ACCOMPAGNARE LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO.
05. PER L' ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI IL REVISORE HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E AI DOCUMENTI DELL' ENTE.
06. NELLA RELAZIONE DI CUI AL COMMA 04 , IL REVISORE ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.
07. IL REVISORE RISPONDE DELLA VERITA' DELLE SUE ATTESTAZIONI. OVE RISCONTRI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL' ENTE, NE RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO.

ART. 37

CONTROLLO ECONOMICO INTERNO DELLA GESTIONE

01. ALLO SCOPO DI ASSICURARE UNA COSTANTE VALUTAZIONE CIRCA L' EFFICACIA, L' EFFICIENZA E L' ECONOMICITA' DEI RISULTATI CONSEGUITI RISPETTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI, I RESPONSABILI DEGLI UFFICI E

DEI SERVIZI ESEGUONO SEMESTRALMENTE OPERAZIONI DI CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO PER VERIFICARE LA RISPONDENZA DELLA GESTIONE DEI FONDI STANZIATI NEI CAPITOLI DI BILANCIO RELATIVI AGLI UFFICI ED AI SERVIZI CUI SONO PREPOSTI.

02. DELLE OPERAZIONI ESEGUITE E DELLE RISULTANZE I PREDETTI RESPONSABILI FANNO CONSTARE IN UN VERBALE CHE, INSIEME CON LE PROPRIE OSSERVAZIONI E RILIEVI, RIMETTONO AL SINDACO IL QUALE NE RIFERISCE ALLA GIUNTA.

03. LA GIUNTA, IN BASE AI VERBALI ED ALLE OSSERVAZIONI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, REDIGE SEMESTRALMENTE PER IL CONSIGLIO LA SITUAZIONE GENERALE AGGIORNATA SULLA ESATTEZZA DELLA SITUAZIONE DI TESORERIA, DEI CONTI E DEL BILANCIO, SEGNALANDO QUALSIASI ANOMALIA RIGUARDANTE I CONTI E LA GESTIONE E PROPONENDO I RELATIVI RIMEDI.

04. QUALORA I DATI DEL CONTROLLO FACCIANO PREVEDERE UN DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELLA GESTIONE DI COMPETENZA O DELLA GESTIONE DEI RESIDUI, IL CONSIGLIO ADOTTA APPOSITA DELIBERAZIONE CON LA QUALE VENGONO POSTE IN ESSERE LE MISURE NECESSARIE A RIPRISTINARE IL PAREGGIO.

CAPO 03

PROPRIETA' COMUNALE

ART. 38

BENI COMUNALI

01. PER IL PERSEGUIMENTO DEI PROPRI FINI ISTITUZIONALI, IL COMUNE SI AVVALE DEL COMPLESSO DEI BENI DI CUI DISPONE.

02. I BENI COMUNALI SI DISTINGUONO IN BENI DEMANIALI E BENI PATRIMONIALI.

03. PER QUANTO CONCERNE I TERRENI SOGGETTI AGLI USI CIVICI, SI FA RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI SPECIALI CHE REGOLANO LA MATERIA.

ART. 39

BENI DEMANIALI

01. SONO DEMANIALI I BENI DI PROPRIETA' DEL COMUNE CHE APPARTENGONO AI TIPI INDICATI NEGLI ARTT. 822 E 824 DEL CODICE CIVILE.

02. LA DEMANIALITA' SI ESTENDE ANCHE SULLE RELATIVE PERTINENZE E SERVITU' EVENTUALMENTE COSTITUITE A FAVORE DEI BENI STESSI.

03. I BENI DEMANIALI SEGUONO IL REGIME GIURIDICO ATTRIBUITO LORO DALLA LEGGE.

04. ALLA LORO CLASSIFICAZIONE E' COMPETENTE IL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 40

BENI PATRIMONIALI

01. I BENI APPARTENENTI AL COMUNE CHE NON SONO ASSOGGETTATI AL REGIME DEL DEMANIO PUBBLICO, COSTITUISCONO IL PATRIMONIO DEL COMUNE STESSO.

02. FANNO PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE INDISPONIBILE I BENI LA CUI DESTINAZIONE ECONOMICA RIVESTE UN CARATTERE DI UTILITA'

PUBBLICA IMMEDIATA IN QUANTO DESTINATI AD UN SERVIZIO PUBBLICO. ESSI NON POSSONO ESSERE SOTTRATTI ALLA LORO DESTINAZIONE SE NON NEI MODI STABILITI DALLA LEGGE.

03. FANNO PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE DISPONIBILE QUEI BENI CHE RIVESTONO UNA UTILITA' PURAMENTE STRUMENTALE IN QUANTO FORNISCONO I MEZZI ATTRAVERSO I QUALI VENGONO SODDISFATTI PUBBLICI BISOGNI.

ART. 41

INVENTARIO

01. DI TUTTI I BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI, MOBILI ED IMMOBILI, DEVE ESSERE REDATTO UN APPOSITO INVENTARIO SECONDO QUANTO STABILITO DALLE NORME IN MATERIA.

02. AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA E' FATTO OBBLIGO DELLA CORRETTA TENUTA DELL'INVENTARIO, DELLE SUCCESSIVE AGGIUNTE E MODIFICAZIONI, DELLA CONSERVAZIONE DEI TITOLI, ATTI, DOCUMENTI E SCRITTURE RELATIVE AL PATRIMONIO.

03. IL RIEPILOGO DELL'INVENTARIO DEVE ESSERE ALLEGATO SIA AL BILANCIO DI PREVISIONE CHE AL CONTO CONSUNTIVO.

04. L'ATTIVITA' GESTIONALE DEI BENI, NONCHE' LE MODALITA' DELLA TENUTA E DELL'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI MEDESIMI, SONO DISCIPLINATI DA APPOSITO REGOLAMENTO.

TITOLO 06

FUNZIONE NORMATIVA

CAPO 01

ORDINANZE

ART. 42

ORDINANZE ORDINARIE

01. PER DARE ATTUAZIONE A DISPOSIZIONI CONTENUTE IN REGOLAMENTI COMUNALI ED IN LEGGI E REGOLAMENTI GENERALI, IL SINDACO EMANA ORDINANZE DI CARATTERE ORDINARIO.

02. TALI ORDINANZE DEBONO ESSERE PUBBLICATE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI ALL'ALBO PRETORIO. DURANTE TALE PERIODO DEVONO ALTRESI' ESSERE SOTTOPOSTE A FORME DI PUBBLICITA' CHE LE RENDANO CONOSCIBILI E DEVONO ESSERE ACCESSIBILI IN OGNI TEMPO A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLE.

ART. 43

ORDINANZE STRAORDINARIE

01. IL SINDACO EMANA ALTRESI', NEL RISPETTO DELLE NORME COSTITUZIONALI E DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI NELLE MATERIE E PER LE FINALITA' DI CUI AL COMMA 02 DELL' ARTT. 38 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 . TALI PROVVEDIMENTI DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATI E LA LORO EFFICACIA, NECESSARIAMENTE LIMITATA NEL TEMPO, NON PUO' SUPERARE IL PERIODO IN CUI PERDURA LA NECESSITA'.

02. IN CASO DI ASSENZA DEL SINDACO LE ORDINANZE, SIA ORDINARIE CHE STRAORDINARIE, VENGONO EMANATE DAL VICE-SINDACO.

03. QUANDO L'ORDINANZA HA CARATTERE INDIVIDUALE, ESSA DEVE ESSERE NOTIFICATA AL DESTINATARIO.

CAPO 02

ATTIVITA' REGOLAMENTARE

ART. 44

REGOLAMENTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTA I REGOLAMENTI PREVISTI DALLA LEGGE, DAL PRESENTE STATUTO ED IN TUTTE LE ALTRE MATERIE DI

COMPETENZA COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PROPRI COMPONENTI.

02. NELLE MATERIE DI COMPETENZA RISERVATA DALLA LEGGE GENERALE SUGLI ENTI LOCALI, LA POTESTA' REGOLAMENTARE VIENE ESERCITATA NEL RISPETTO DELLE SUDDETTE NORME GENERALI E DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE.

03. NELLE ALTRE MATERIE I REGOLAMENTI COMUNALI SONO ADOTTATI NEL RISPETTO DELLE LEGGI STATALI E REGIONALI, TENENDO CONTO DELLE ALTRE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI EMANATE DAI SOGGETTI AVENTI UNA CONCORRENTE COMPETENZA NELLE MATERIE STESSE.

04. L'INIZIATIVA DEI REGOLAMENTI SPETTA ALLA GIUNTA ED A CIASCUN CONSIGLIERE. PER LA LORO FORMAZIONE POSSONO ESSERE PROMOSSE CONSULTAZIONI TRA I SOGGETTI INTERESSATI.

05. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO: DOPO L'ADOZIONE DELLA DELIBERA, IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE STESSA, NONCHE' PER LA DURATA DI 15 GIORNI DOPO CHE LA DELIBERAZIONE DI ADOZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA.

06. I REGOLAMENTI DEVONO ESSERE COMUNQUE SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCENZA. ESSI DEBONO ESSERE ACCESSIBILI A CHIUNQUE INTENDA CONOSCKERLI E CONSULTARLI.

TITOLO 07

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE FORME ASSOCIATIVE PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO 01

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

ART. 45

ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVE E FAVORISCE FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI E PRIORITARIAMENTE CON

LA COMUNITA' MONTANA, AL FINE DI COORDINARE ED ORGANIZZARE I PROPRI SERVIZI TENDENDO AL SUPERAMENTO DEL RAPPORTO PURAMENTE ISTITUZIONALE.

CAPO 02

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

ART. 46

PRINCIPI DI COOPERAZIONE

01. L'ATTIVITA' DELL'ENTE, DIRETTA A CONSEGUIRE UNO O PIU' OBIETTIVI DI INTERESSE COMUNE CON ALTRI ENTI LOCALI, SI ORGANIZZA AVVALENDOSI DEI MODULI E DEGLI ISTITUTI PREVISTI DALLA LEGGE ATTRAVERSO ACCORDI ED INTESE DI COOPERAZIONE.

ART. 47

CONVENZIONI

01. PER LO SVOLGIMENTO COORDINATO DI DETERMINATE FUNZIONI E SERVIZI, L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PUO' STIPULARE APPOSITE CONVENZIONI CON LA PROVINCIA, CON ALTRI COMUNI E CON LA COMUNITA' MONTANA.

02. LA CONVENZIONE DERIVA DA UN ACCORDO TRA LE PARTI CHE, ASSUMENDO FORMA SCRITTA, DETERMINA TEMPI, MODI, SOGGETTI, PROCEDURE E FINANZIAMENTI PER LA PROPRIA REALIZZAZIONE.

03. PREPARATA E DEFINITA ATTRAVERSO OPPORTUNE CONFERENZE DI SERVIZIO TRA LE PARTI INTERESSATE, VIENE QUINDI SOTTOPOSTA ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE DELIBERA A MAGGIORANZA SEMPLICE DEI PRESENTI E VOTANTI.

ART. 48

CONSORZI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVE LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO TRA ENTI PER REALIZZARE E GESTIRE SERVIZI RILEVANTI SOTTO IL PROFILO ECONOMICO E IMPRENDITORIALE.

02. LA RELATIVA CONVENZIONE DEVE PREVEDERE L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO NEGLI ALBI PRETORI DEGLI ENTI CONTRAENTI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE, UNITAMENTE ALLA CONVENZIONE, APPROVA LO STATUTO DEL CONSORZIO CHE DEVE DISCIPLINARE L'ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DEL NUOVO ENTE SECONDO LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI DEI COMUNI, IN QUANTO APPLICABILI.

04. IL CONSORZIO ASSUME CARATTERE POLIFUNZIONALE QUANDO SI INTENDONO GESTIRE DA PARTE DEI MEDESIMI ENTI LOCALI UNA PLURALITA' DI SERVIZI ATTRAVERSO IL MODULO CONSORTILE.

05. LA COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO SONO REGOLATI DALLA LEGGE E DAL PROPRIO STATUTO.

ART. 49

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. PER LA DEFINIZIONE E LA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI DI INTERVENTO CHE RICHIEDONO, PER LA LORO COMPLETA REALIZZAZIONE, L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DELL'ENTE E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI, IL COMUNE, IN RELAZIONE ALLA SUA COMPETENZA PRIMARIA O PREVALENTE SULL'OPERA O SUGLI INTERVENTI O SUI PROGRAMMI DI INTERVENTO, PROMUOVE LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELLE AZIONI E PER DETERMINARE I TEMPI, LE MODALITA', IL FINANZIAMENTO ED OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

02. IL SINDACO DEFINISCE L'ACCORDO, PREVIA DELIBERAZIONE DI INTENTI DEL

CONSIGLIO COMUNALE, CON L'OSSERVANZA DELLE ALTRE FORMALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E NEL RISPETTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE DALLO STATUTO.

03. L'ACCORDO DI PROGRAMMA, PREVIA DEFINITIVA APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, VIENE STIPULATO DAL SINDACO.

CAPO 03

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 50

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

01. IL COMUNE GARANTISCE E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA, ECONOMICA, SOCIALE E CULTURALE DELLA COMUNITA'. A TAL FINE CONSIDERA CON FAVORE IL COSTITUIRSI DI OGNI ASSOCIAZIONE INTESA A CONCORRERE CON METODO DEMOCRATICO ALLE PREDETTE ATTIVITA' ED INCENTIVA LA PARTECIPAZIONE DI TALI ORGANISMI ALLA VITA AMMINISTRATIVA DELL'ENTE ATTRAVERSO GLI APPORTI CONSULTIVI ALLE COMMISSIONI CONSILIARI, IL LIBERO ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI COMUNALI, LA POSSIBILITA' DI PRESENTARE MEMORIE, DOCUMENTAZIONI, OSSERVAZIONI UTILI ALLA FORMAZIONE DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO PUBBLICI ED ALLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI AMMINISTRATIVI.

02. IL COMUNE FACILITA LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA VITA COMUNITARIA ATTRAVERSO LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI AUSILIARI, NONCHE' MEDIANTE L'UTILIZZO DI SPAZI E STRUTTURE PUBBLICHE, PREDETERMINANDONE MODI E FORME DI FRUIZIONE ATTRAVERSO UN APPOSITO REGOLAMENTO.

03. I RAPPORTI FRA IL COMUNE E LE ASSOCIAZIONI, GLI ORGANISMI ED I SINGOLI CITTADINI SONO IMPRONTATI, OLTRE CHE AL PRINCIPIO DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DELLA COSA PUBBLICA, AI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA CREDIBILITA' DEL POTERE RAPPRESENTANTE, ALLA TRASPARENZA NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, NONCHE' AL DIRITTO DI INIZIATIVA, DI INFORMAZIONE, DI PARITA' DI TRATTAMENTO A TUTELA DEGLI INTERESSI INDIVIDUALI E COLLETTIVI, SPECIALMENTE SU PROBLEMI CHE INVESTONO SCELTE DI RILEVANTE VALORE PROGRAMMATIVO E GESTIONALE.

04. NELLA VISIONE PIU' GENERALE DEL PUBBLICO INTERESSE, LA LIBERA E SPONTANEA PARTECIPAZIONE SI PONE IL LIMITE DEL RISPETTO DEI SUCCITATI PRINCIPI, AL DI LA' DI OGNI INTENZIONALITA' DI MERO OSTRUZIONISMO POLITICO.

ART. 51

CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE

01. NELLE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE CHE L'AMMINISTRAZIONE RITENGA ESSERE DI INTERESSE COMUNE ED AL FINE DI CONSENTIRE

LA MIGLIORE IMPOSTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE, POSSONO ESSERE AVVIATE FORME DIVERSE DI CONSULTAZIONE DEI CITTADINI, DEI LAVORATORI, DEGLI STUDENTI, DELLE FORZE SINDACALI E SOCIALI, NELLE FORME E CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

02. L'ORGANO COMPETENTE A PROMUOVERE LA CONSULTAZIONE POTRA'

AVVALERSI DELLE STRUTTURE COMUNALI ESISTENTI.

03. LE INIZIATIVE DI CONSULTAZIONE DOVRANNO ESSERE PRECEDUTE DALLA PIU' LARGA PUBBLICITA' POSSIBILE, ATTRAVERSO LA STAMPA, L'AFFISSIONE DI MANIFESTI O COMUNICATI, I MEZZI AUDIOVISIVI.

04. LE OSSERVAZIONI, I SUGGERIMENTI E LE PROPOSTE CHE DOVESSERO EMERGERE DALLA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI FORMERANNO OGGETTO DI ATTENZIONE DA PARTE DELL'ORGANO INTERESSATO, IL QUALE DARA', COMUNQUE, RISCONTRO AI PROPONENTI SUI LORO INTERVENTI INDICANDO GLI UFFICI PREPOSTI A SEGUIRE LE PRATICHE.

ART. 52

ISTANZE

01. I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, POSSONO RIVOLGERE AL SINDACO ISTANZE O INTERROGAZIONI PER CHIEDERE RAGIONI SU ASPETTI SPECIFICI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.

02. LA RISPOSTA ALL'ISTANZA O ALL'INTERROGAZIONE VIENE FORNITA ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI 30 (TRENTA) GIORNI DAL SINDACO, DAL SEGRETARIO O DAL DIPENDENTE RESPONSABILE, A SECONDA DELLA NATURA POLITICA O GESTIONALE DELLA QUESTIONE SOLLEVATA.

03. LE MODALITA' DELL'INTERROGAZIONE SONO INDICATE DAL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE, IL QUALE DEVE PREVEDERE I TEMPI, LA FORMA SCRITTA O ALTRA IDONEA FORMA DI COMUNICAZIONE DELLA RISPOSTA.

04. LE ISTANZE DI ACCESSO DEBONO TENDERE A LECITE TUTELE DI DIRITTI E GIAMMAI ISPIRARSI AD INTERESSI SURRETTIZI, BASATI SU PRESUPPOSTI FALSI, NE' ESSERE PURAMENTE INTESE A FRENARE L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.

ART. 53

PETIZIONI

01. TUTTI I CITTADINI POSSONO RIVOLGERSI, IN FORMA COLLETTIVA, AGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SOLLECITARNE L'INTERVENTO SU QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE O PER ESPORRE COMUNI NECESSITA'.

02. IL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE DETERMINA LA PROCEDURA DI PETIZIONE, I TEMPI, LE FORME DI PUBBLICITA' E L'ASSEGNAZIONE ALL'ORGANO COMPETENTE, IL QUALE PROCEDE ALL'ESAME E PREDISPONE LE MODALITA' DI INTERVENTO DEL COMUNE SULLA QUESTIONE SOLLEVATA O DISPONE L'ARCHIVIAZIONE CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO.

03. LA PETIZIONE E' ESAMINATA DALL'ORGANO COMPETENTE ENTRO 45 (QUARANTACINQUE) GIORNI DALLA PRESENTAZIONE.

04. SE IL TERMINE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA NON VIENE RISPETTATO, CIASCUN CONSIGLIERE PUO' SOLLEVARE LA QUESTIONE IN CONSIGLIO COMUNALE, CHIEDENDO RAGIONE AL SINDACO DEL RITARDO O PROVOCANDO UNA DISCUSSIONE SUL CONTENUTO DELLA PETIZIONE. IL SINDACO E' TENUTO COMUNQUE A PORRE LA PETIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO.

05. LA PROCEDURA SI CHIUDE IN OGNI CASO CON UN PROVVEDIMENTO DI CUI E' GARANTITA AL SOGGETTO PROPONENTE LA COMUNICAZIONE.

ART. 54

PROPOSTE

01. ALMENO 50 CITTADINI ELETTORI, CIASCUN COMITATO DI ZONA O LA CONFERENZA DELLE ZONE DI CUI AI SUCCESSIVI ARTT. 55 E 56 POSSONO AVANZARE PROPOSTE, ANCHE DI NATURA PROGRAMMATICA, PER L'ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI CHE IL SINDACO TRASMETTE ENTRO 30 (TRENTA) GIORNI SUCCESSIVI ALL'ORGANO COMPETENTE, CORREDATE DEL PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI E DEL SEGRETARIO COMUNALE, NONCHE' DELL'ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA COPERTURA FINANZIARIA, SE NECESSARIA.

02. L'ORGANO COMPETENTE DEVE SENTIRE I RAPPRESENTANTI DEI PROPONENTI L'INIZIATIVA ENTRO 20 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA.

03. TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E I SUDDETTI RAPPRESENTANTI SI PUO' GIUNGERE ALLA STIPULAZIONE DI ACCORDI NEL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO FINALE PER CUI E' STATA PROMOSSA L'INIZIATIVA POPOLARE.

ART. 55

ISTITUZIONE DEI COMITATI DI ZONA

01. ALLO SCOPO DI CONFERIRE ALLA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI CARATTERE DI ORGANICITA', DI AUTENTICITA' E DI EFFETTIVA ADERENZA ALLE ESIGENZE E ALLE NECESSITA' DELLA POPOLAZIONE E DEL TERRITORIO, VENGONO ISTITUITI I COMITATI DI ZONA, ORGANISMI DEMOCRATICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE ELETTI DIRETTAMENTE DAI CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE SECONDO LE MODALITA' E CON LE PROCEDURE STABILITE DAL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE.

02. LE ZONE NELLE QUALI VERRANNO COSTITUITI I COMITATI SONO TRE, CORRISPONDENTI AD ALTRETTANTI AMBITI GEOGRAFICI INDIVIDUABILI NELL'ALTO MARECCHIA, NEL BASSO MARECCHIA E NEL CIRCONDARIO DI BADIA TEDALDA CAPOLUOGO.

03. UNA PIU' PRECISA INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE, ANCHE MEDIANTE APPOSITA E APPROPRIATA CARTOGRAFIA, VERRA' EFFETTUATA IN SEDE DI REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE, IL QUALE DOVRA' PREVEDERE ALTRESI' LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO E DI ORGANIZZAZIONE DEI COMITATI.

04. PER QUANTO RIGUARDA LE FUNZIONI E LE ATTRIBUZIONI DEI COMITATI, SPETTA AD ESSI, IN PARTICOLARE, LA INDIVIDUAZIONE DEI BISOGNI E DELLE NECESSITA' DEL TERRITORIO E DELLE POPOLAZIONI, BISOGNI E NECESSITA' PER LA CUI SODDISFAZIONE I COMITATI POSSONO AVANZARE PROPOSTE AI COMPETENTI ORGANI DEL COMUNE.

ART. 56

CONFERENZA DELLE "ZONE"

01. PER CONFERIRE ALL'ATTIVITA' DEI COMITATI DI ZONA UN CARATTERE DI UNITARIETA', NEL PIU' GENERALE OBIETTIVO DI INTEGRALITA' ED ARMONICITA' DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE, CULTURALE E AMBIENTALE DELL'INTERO COMUNE, E' ISTITUITA LA CONFERENZA DELLE ZONE,

ORGANISMO DI PARTECIPAZIONE DI SECONDO LIVELLO COSTITUITA DA 03 RAPPRESENTANTI PER CIASCUNA DELLE ZONE COSI' COME INDIVIDUATE DALL' ARTT. 55 .

02. E' RICONOSCIUTA ALLA CONFERENZA DELLE ZONE LA FUNZIONE DI COORDINAMENTO DELL' ATTIVITA' DEI COMITATI DI ZONA, NONCHE' QUELLA DI PROPOSTA PROGRAMMATICA NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE NELLE MATERIE E SECONDO OBIETTIVI E FINALITA' DI CARATTERE GENERALE.

03. I MEMBRI DELLA CONFERENZA DELLE ZONE, DESIGNATI DAI RISPETTIVI COMITATI, PARTECIPANO GLI INTERESSI GENERALI E COLLETTIVI DELLE MEDESIME AGLI ORGANI COMUNALI, NEI CONFRONTI DEI QUALI OPERANO ANCHE CON FUNZIONE DI STIMOLO E DI PROPOSTA.

ART. 57

ASSOCIAZIONI DEL VOLONTARIATO

01. NEL QUADRO DELLA PIU' AMPIA DISPONIBILITA' ALLA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA VITA DELLA COMUNITA', IL COMUNE RICONOSCE IL VALORE SOCIALE E LA FUNZIONE DELL' ATTIVITA' DEL VOLONTARIATO COME ESPRESSIONE DI PARTECIPAZIONE, SOLIDARIETA' E PLURALISMO, PROMUOVENDONE LO SVILUPPO, SALVAGUARDANDONE L' AUTONOMIA E FAVORENDO L' APPORTO ORIGINALE PER IL PERSEGUIMENTO DELLE

FINALITA' DI CARATTERE SOCIALE, CIVILE E CULTURALE INDIVIDUATE DAL COMUNE.

02. E' CONSIDERATO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO OGNI ORGANISMO LIBERAMENTE COSTITUITO AL FINE DI SVOLGERE IN MODO SPONTANEO E GRATUITO ATTIVITA' ESCLUSIVAMENTE DIRETTE AI FINI DI SOLIDARIETA', FACENDO LEVA IN MODO DETERMINANTE E PREVALENTE SULLE PRESTAZIONI PERSONALI, VOLONTARIE E GRATUITE DEGLI ADERENTI AI SINGOLI SODALIZI.

03. NELL' AMBITO DELLE FINALITA' SOPRA INDIVIDUATE, E' ISTITUITO L' ALBO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CHE OPERANO NELL' AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE.

04. PER OTTENERE L' ISCRIZIONE ALL' ALBO, LE ASSOCIAZIONI DOVRANNO ASSICURARE LA RISPONDENZA DEI PROPRI FINI A QUELLI DEL COMUNE, ISPIRANDOSI AI PRINCIPI FONDAMENTALI STABILITI DALLA LEGGE 11.08.1991 , N. 266 , I CUI CONTENUTI ETICI E NORMATIVI VENGONO ASSUNTI DAL PRESENTE STATUTO A TUTTI I LIVELLI COME PUNTO UNIVOCO DI RIFERIMENTO.

ART. 58

CONSULTA AMBIENTALE

01. IL COMUNE INDIVIDUA E RICONOSCE NEL RISPETTO E NELLA CONSERVAZIONE DELL' AMBIENTE NATURALE UN ELEVATO VALORE CULTURALE E CIVILE, PROMUOVENDO E STIMOLANDO IDONEE INIZIATIVE VOLTE ALLA SALVAGUARDIA, ALLA TUTELA E ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO DEL TERRITORIO COMUNALE.

02. NELL' AMBITO DI QUESTE FINALITA' E NELLA PROSPETTIVA DI UNA SEMPRE PIU' DIFFUSA COSCIENZA ECOLOGICA, E' ISTITUITA LA CONSULTA AMBIENTALE, ORGANISMO DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI IL CUI FUNZIONAMENTO E' STABILITO DAL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE.

03. SPETTA ALLA CONSULTA AMBIENTALE L'ESPRESSIONE DI PARERI IN MATERIA DI PIANI PAESAGGISTICI, DI OPERE PUBBLICHE DI RILEVANTE INTERESSE LOCALE, DI APPROVAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI O INTERCOMUNALI E LORO VARIANTI; PIU' IN GENERALE SU OGNI INTERVENTO CHE POSSA INTRODURRE SIGNIFICATIVE MODIFICAZIONI DELL'ASSETTO DEL TERRITORIO.

04. ALLA CONSULTA AMBIENTALE E' RICONOSCIUTO INOLTRE IL POTERE DI AVANZARE PROPOSTE, ANCHE DI NATURA PROGRAMMATICA PER L'ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI DIFESA E DI SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE.

05. LA CONSULTA AMBIENTALE PROMUOVE LE CONDIZIONI PER LA COSTITUZIONE DI ANALOGA CONSULTA A LIVELLO SOVRACOMUNALE CHE COINVOLGA I COMUNI COMPRESI NEL TERRITORIO DELLA COMUNITA' MONTANA VALTIBERINA TOSCANA.

06. DELLA CONSULTA AMBIENTALE, LA CUI COMPOSIZIONE SARA' STABILITA DAL REGOLAMENTO, SARANNO CHIAMATI A FAR PARTE, OLTRE AI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE, DEI COMITATI DI ZONA E DELLE ASSOCIAZIONI NATURALISTICHE RAPPRESENTATE NEL TERRITORIO, ANCHE CITTADINI IN POSSESSO DI SPICcate SENSIBILITA' AMBIENTALI E DI PROVATE COMPETENZE PROFESSIONALI.

CAPO 04

INIZIATIVE REFERENDARIE

ART. 59

REFERENDUM CONSULTIVO

01. IL REFERENDUM CONSULTIVO E' UN ISTITUTO PREVISTO DALLA LEGGE E ORDINATO DAL PRESENTE STATUTO E DAL REGOLAMENTO, CON IL QUALE TUTTI GLI ELETTORI DEL COMUNE SONO CHIAMATI A PRONUNCIARSI IN MERITO A PROGRAMMI, PIANI, PROGETTI, INTERVENTI ED OGNI ALTRO ARGOMENTO, ESCLUSI QUELLI DI CUI AL SUCCESSIVO ARTT. 61 , RELATIVI ALL'AMMINISTRAZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DEL COMUNE, ESPRIMENDO SUL TEMA O SUI TEMI PROPOSTI IL PROPRIO ASSENSO O DISSENSO AFFINCHE' GLI ORGANI AI QUALI COMPETE DECIDERE ASSUMANO LE PROPRIE DETERMINAZIONI, COERENTEMENTE ALL'ORIENTAMENTO PREVALENTE DELLA COMUNITA'.

02. SOGGETTI PROMOTORI DEL REFERENDUM POSSONO ESSERE:

- IL 20% DEI CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI ALLA DATA DELL' 01 GENNAIO DELL'ANNO NEL QUALE VIENE PRESENTATA LA RICHIESTA;
- IL CONSIGLIO COMUNALE, CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI;
- LA CONFERENZA DELLE ZONE.

ART. 60

AMMISSIBILITA' E INDIZIONE DEL REFERENDUM

01. LA RICHIESTA REFERENDARIA DEVE CONTENERE IL TESTO DA SOTTOPORRE AGLI ELETTORI, TESTO CHE DEVE ESSERE PROPOSTO CON CHIAREZZA DI LINGUAGGIO E CON IMMEDIATEZZA DI COMPrensIONE.

02. LA RICHIESTA DEVE ESSERE PRESENTATA AL SINDACO IL QUALE, DOPO LA

VERIFICA DA PARTE DELLA SEGRETERIA COMUNALE SULLA REGOLARITA' DELLA STESSA, PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE IL PROVVEDIMENTO DI INDIZIONE DEL REFERENDUM.

03. QUALORA DALLA VERIFICA EFFETTUATA RISULTI CHE IL REFERENDUM E' IMPROPONIBILE, IL SINDACO SOTTOPONE LA RICHIESTA ED IL RAPPORTO DELLA SEGRETERIA AL CONSIGLIO, CHE DECIDERA' IN VIA DEFINITIVA CON IL VOTO DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

04. IL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE DETERMINA I TEMPI E LE MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA CONSULTAZIONE.

ART. 61

MATERIE NON SOGGETTE A REFERENDUM

01. NON POSSONO COSTITUIRE OGGETTO DI REFERENDUM LE SEGUENTI MATERIE:

- LA REVISIONE DELLO STATUTO DEL COMUNE E DI QUELLI DELLE AZIENDE SPECIALI;
- LA DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DI PERSONALE, LE PIANTE ORGANICHE DEL PERSONALE E LE RELATIVE VARIAZIONI;
- TRIBUTI LOCALI, TARIFFE DEI SERVIZI E ALTRE IMPOSIZIONI;
- DESIGNAZIONE E NOMINE DI RAPPRESENTANTI;
- ATTIVITA' AMMINISTRATIVA VINCOLATA DA LEGGI STATALI O REGIONALI;
- ARGOMENTI CHE SONO STATI OGGETTO DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA NELL'ULTIMO QUINQUENNIO.

ART. 62

EFFETTI DEL REFERENDUM

01. IL REFERENDUM E' VALIDO ALLORQUANDO AD ESSO PARTECIPA LA MAGGIORANZA DEI CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI. IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM E' DICHIARATO ACCOLTO NEL CASO IN CUI I VOTI ATTRIBUITI ALLA RISPOSTA AFFERMATIVA NON SIANO INFERIORI ALLA MAGGIORANZA DEI VOTI ESPRESSI. IN CASO CONTRARIO E' DICHIARATO RESPINTO.

02. SE L'ESITO E' STATO FAVOREVOLE, IL SINDACO E' TENUTO A PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO, LA DELIBERAZIONE SULL'OGGETTO DEL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM.

03. IL MANCATO RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI REFERENDARIE DEVE ESSERE DELIBERATO, SEMPRE ENTRO LO STESSO TERMINE, DALLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI ALLA SEDUTA.

CAPO 05

DIRITTO DI ACCESSO

ART. 63

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. I CITTADINI ED I SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COINVOLTI IN UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRVI, TRANNE CHE PER I CASI ESCLUSI ESPRESSAMENTE DALLA LEGGE.

02. LA RAPPRESENTANZA DEGLI INTERESSI DA TUTELARE PUO' AVVENIRE AD OPERA SIA DEI SOGGETTI SINGOLI CHE DI SOGGETTI COLLETTIVI

RAPPRESENTATIVI DI INTERESSI DIFFUSI.

03. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, CONTESTUALMENTE ALL'INIZIO DELLO STESSO, HA L'OBBLIGO DI INFORMARE GLI INTERESSATI MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE CONTENENTE LE INDICAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE.

04. IL REGOLAMENTO STABILISCE QUALI SIANO I SOGGETTI CUI LE DIVERSE CATEGORIE DI ATTI DEBBANO ESSERE INVIATI, NONCHE' I DIPENDENTI RESPONSABILI DEI RELATIVI PROCEDIMENTI, OVVERO I MECCANISMI DI INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

05. QUALORA SUSSISTANO PARTICOLARI ESIGENZE DI CELERITA' O IL NUMERO DEI DESTINATARI O LA INDETERMINATEZZA DEGLI STESSI LA RENDA PARTICOLARMENTE GRAVOSA, E' CONSENTITO PRESCINDERE DALLA COMUNICAZIONE, PROVVEDENDO A MEZZO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO O AD

ALTRI MEZZI, GARANTENDO, COMUNQUE, FORME DI IDONEA PUBBLICAZIONE E INFORMAZIONE.

06. E' COMUNQUE DEMANDATA AL REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO LA INDIVIDUAZIONE DI TEMPI, PROCEDURE, MODALITA' E LIMITI

PER LA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, SECONDO QUANTO STABILITO DALLA LEGGE 07.08.1990 , N. 241 .

ART. 64

ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

01. AI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, E' GARANTITA LA LIBERTA' DI ACCESSO AGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE E DEI SOGGETTI CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI COMUNALI, SECONDO LE MODALITA' DEFINITE DAL REGOLAMENTO.

02. SONO SOTTRATTI AL DIRITTO DI ACCESSO GLI ATTI CHE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DICHIARANO RISERVATI O SOTTOPOSTI A LIMITI DI DIVULGAZIONE E QUELLI ESPLICITAMENTE INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO.

03. IL REGOLAMENTO, OLTRE AD ENUCLEARE LE CATEGORIE DEGLI ATTI RISERVATI, DISCIPLINA ANCHE I CASI IN CUI E' APPLICABILE L'ISTITUTO DELL'ACCESSO DIFFERITO E DETTA NORME PER IL RILASCIO DI COPIE.

ART. 65

PUBBLICITA' DEGLI ATTI E DIRITTO DI INFORMAZIONE

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE, DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI SONO PUBBLICI, CON LE LIMITAZIONI PREVISTE DAL PRESENTE ARTICOLO.

02. IL COMUNE SI AVVARRA', DI NORMA, OLTRE CHE DEI SISTEMI TRADIZIONALI DELLA NOTIFICAZIONE E DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO, ANCHE DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE RITENUTI PIU' IDONEI AD ASSICURARE IL MASSIMO DI CONOSCENZA DEGLI ATTI.

03. L'INFORMAZIONE DEVE ESSERE ESATTA, TEMPESTIVA, INEQUIVOCABILE, COMPLETA E, PER GLI ATTI AVENTI UNA PLURALITA' INDISTINTA DI DESTINATARI, DEVE AVERE CARATTERE DI GENERALITA'.

04. LA GIUNTA COMUNALE ADOTTA I PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI INTERNI RITENUTI IDONEI A DARE CONCRETA ATTUAZIONE AL DIRITTO DI

INFORMAZIONE.

05. IL REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO DETTA NORME ATTE A GARANTIRE L'INFORMAZIONE AI CITTADINI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI SOPRA ENUNCIATI, E DISCIPLINA LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI PREVISTI DALL' ARTT. 26 DELLA LEGGE 07.08.1990 , N. 241 .

CAPO 06

IL DIFENSORE CIVICO

ART. 66

ISTITUZIONE

01. E' PREVISTA NEL COMUNE DI BADIA TEDALDA L'ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO QUALE GARANTE DEL BUON ANDAMENTO, DELL'IMPARZIALITA', DELLA TEMPESTIVITA', DELLA CORRETTEZZA E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. IL DIFENSORE CIVICO NON E' SOTTOPOSTO AD ALCUNA FORMA DI DIPENDENZA GERARCHICA O FUNZIONALE DAGLI ORGANI DEL COMUNE ED E' TENUTO ESCLUSIVAMENTE AL RISPETTO DELL'ORDINAMENTO VIGENTE.

ART. 67

ELEZIONE

01. IL DIFENSORE CIVICO E' ELETTO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA QUALIFICATA DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, NELLA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA A QUELLA DI ELEZIONE DELLA GIUNTA.

02. LA VOTAZIONE AVVIENE A SCRUTINIO SEGRETO.

03. PRIMA DEL SUO INSEDIAMENTO, IL DIFENSORE CIVICO PRESTA GIURAMENTO NELLE MANI DEL SINDACO CON LA SEGUENTE FORMULA: "GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LE LEGGI DELLO STATO E DI ADEMPIERE LE MIE FUNZIONI AL SOLO SCOPO DEL PUBBLICO BENE".

ART. 68

DURATA IN CARICA E REVOCA

01. IL DIFENSORE CIVICO RESTA IN CARICA PER LA STESSA DURATA DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE LO HA ELETTO, ESERCITANDO LE SUE FUNZIONI FINO ALL'INSEDIAMENTO DEL SUO SUCCESSORE. PUO' ESSERE RIELETTO UNA SOLA VOLTA.

02. IL DIFENSORE CIVICO PUO' ESSERE REVOCATO O DICHIARATO DECADUTO PER SOPRAGGIUNTE CAUSE DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DA ADOTTARSI A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE PER GRAVI MOTIVI INERENTI ALL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI.

ART. 69

REQUISITI

01. PER ESSERE ELETTO DIFENSORE CIVICO OCCORRE ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI ELEGGIBILITA' E COMPATIBILITA' ALLA CARICA DI

CONSIGLIERE COMUNALE.

02. LA FUNZIONE E' INCOMPATIBILE CON OGNI ALTRA CARICA PUBBLICA E CON L'ESERCIZIO DI OGNI ATTIVITA' LAVORATIVA, AUTONOMA O SUBORDINATA, NEL TERRITORIO COMUNALE.

03. IL DIFENSORE CIVICO E' SCELTO TRA I CITTADINI CHE DIANO LA MASSIMA GARANZIA DI MORALITA', INDIPENDENZA, IMPARZIALITA' ED EQUITA' ED ABBIANO, PREFERIBILMENTE, COMPETENZE GIURIDICO-AMMINISTRATIVE.

ART. 70

PREROGATIVE E FUNZIONI

01. IL DIFENSORE CIVICO ESERCITA LE SUE FUNZIONI CON PIENA AUTONOMIA ED INDIPENDENZA E CON TUTTI I POTERI CHE LE STESSE RICHIEDONO.

02. IL DIFENSORE CIVICO PUO' INTERVENIRE, SU RICHIESTA DI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI O PER PROPRIA INIZIATIVA, PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI, I CONSORZI E LE SOCIETA' CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE, PER ACCERTARE CHE I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ABBIANO REGOLARE CORSO E CHE I PROVVEDIMENTI

SIANO CORRETTAMENTE E TEMPESTIVAMENTE EMANATI.

03. A TAL FINE EGLI PUO' CONVOCARE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E RICHIEDERE DOCUMENTI, INFORMAZIONI, CHIARIMENTI, SENZA CHE POSSANO ESSERGLI OPPOSTI DINIEGHI O IL SEGRETO D'UFFICIO. PUO' STABILIRE DI ESAMINARE CONGIUNTAMENTE CON IL FUNZIONARIO INTERESSATO LA PRATICA ENTRO I TERMINI PREFISSATI E PUO' RICHIEDERE ALLO STESSO RELAZIONE SCRITTA IN MERITO ALLO STATO DEL PROCEDIMENTO ED A PARTICOLARI ASPETTI DELLO STESSO DA LUI RILEVATI.

04. ACQUISITE LE DOCUMENTAZIONI ED INFORMAZIONI NECESSARIE, COMUNICA AL CITTADINO, O ALL'ASSOCIAZIONE CHE HA RICHiesto L'INTERVENTO, LE SUE VALUTAZIONI E LA EVENTUALE AZIONE PROMOSSA. SEGNA LA AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO LE IRREGOLARITA' ED I VIZI DI PROCEDURA RILEVATI, INVITANDOLO A PROVVEDERE AI NECESSARI ADEGUAMENTI E, IN CASO DI RITARDO, ENTRO TERMINI PRESTABILITI. COMUNICA AGLI ORGANI SOVRAORDINATI LE DISFUNZIONI, GLI ABUSI, LE CARENZE ED I RITARDI RICONTRATI.

05. SE IL PROVVEDIMENTO CHE VIENE ADOTTATO NON RECEPISCE LE SEGNALAZIONI DEL DIFENSORE CIVICO, NELLO STESSO DEVONO ESSERE INSERITE LE RELATIVE MOTIVAZIONI. IL DIFENSORE CIVICO PUO' RICHIEDERE IL RIESAME DEL PROVVEDIMENTO QUALORA RAVVISI IL PERMANERE DI IRREGOLARITA' O VIZI PROCEDURALI.

06. LA GIUNTA COMUNALE ASSICURA ALL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO UNA SEDE IDONEA E LA DISPONIBILITA' DEL PERSONALE IN MISURA ADEGUATA ALLE NECESSITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO.

07. AL DIFENSORE CIVICO E' CORRISPOSTA UNA INDENNITA' DI FUNZIONE CORRISPONDENTE ALLA META' DELL'INDENNITA' STABILITA DALLA LEGGE PER IL SINDACO.

ART. 71

RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL DIFENSORE CIVICO PRESENTA AL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO IL MESE DI MARZO, UNA RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO PRECEDENTE, SEGNALANDO LE DISFUNZIONI RISCONTRATE E FORMULANDO PROPOSTE VOLTE A MIGLIORARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. LA RELAZIONE VIENE DISCUSSA DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL MESE DI APRILE E RESA PUBBLICA NEI MODI E CON LE FORME PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO.
02. IN CASI DI PARTICOLARE IMPORTANZA IL DIFENSORE CIVICO EFFETTUA SPECIFICHE SEGNALAZIONI CHE IL SINDACO ISCRIVE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 72

DIFENSORE CIVICO DELLA COMUNITA' MONTANA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' VALUTARE L'OPPORTUNITA' CHE IL DIFENSORE CIVICO, PREVIA INTESA CON LA COMUNITA' MONTANA E CON L'ACCORDO DI TUTTI I COMUNI DELLA CIRCOSCRIZIONE, VENGA ELETTO DAL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' MONTANA.
02. IN TAL CASO IL DIFENSORE CIVICO ASSOLVE LE SUE FUNZIONI IN FAVORE DI TUTTI I CITTADINI RESIDENTI NEI COMUNI CHE RICADONO NEL COMPENSORIO DELLA COMUNITA' MONTANA.
03. PREROGATIVE, FUNZIONI, MODALITA' DI FUNZIONAMENTO ED OGNI ALTRA CIRCOSTANZA RELATIVA ALL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO TROVERANNO APPOSITA DISCIPLINA NELLO STATUTO DELLA COMUNITA' MONTANA.

TITOLO 08

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 73

MODIFICAZIONI E ABROGAZIONE DELLO STATUTO

01. LE MODIFICAZIONI SOPPRESSIVE, AGGIUNTIVE E SOSTITUTIVE E L'ABROGAZIONE TOTALE O PARZIALE DELLO STATUTO, SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA PROCEDURA DI CUI ALL' ARTT. 04 , COMMA 03 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .
02. LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI UN NUOVO STATUTO, IN SOSTITUZIONE DI QUELLO PRECEDENTE.
03. L'APPROVAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO COMPORTA L'APPROVAZIONE DEL NUOVO.
04. NESSUNA INIZIATIVA PER LA REVISIONE O L'ABROGAZIONE, TOTALE O PARZIALE DELLO STATUTO PUO' ESSERE PRESA SE NON SIA TRASCORSO ALMENO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO O DELL'ULTIMA MODIFICA.
05. UNA INIZIATIVA DI REVISIONE O DI ABROGAZIONE, RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE, NON PUO' ESSERE RINNOVATA NEL CORSO DELLA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO STESSO.
06. I REGOLAMENTI COMUNALI DI ATTUAZIONE DEL PRESENTE STATUTO DOVRANNO ESSERE DELIBERATI DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL TERMINE DI

DODICI MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO MEDESIMO.

ART. 74

ENTRATA IN VIGORE

01. IL PRESENTE STATUTO, DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI.

02. IL SINDACO INVIA LO STATUTO, MUNITO DELLA CERTIFICAZIONE DELLE AVVENUTE PUBBLICAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, AL MINISTERO DELL'INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.

03. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.